ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2016-3216 del 08/09/2016

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per fabbricato adibito a casa per ferie sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Ridracoli - Le Caselle

Proposta

n. PDET-AMB-2016-3309 del 08/09/2016

Struttura adottante

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

ROBERTO CIMATTI

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 nº 59. ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per fabbricato adibito a casa per ferie sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Ridracoli – Le Caselle.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/12/2015 acquisita al Prot. Unione 53443 e da Arpae al PGFC/2016/258 del 11/01/2016, da ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A., nella persona di Emanuele Battistini in qualità di delegato dal legale rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n. 35 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al fabbricato adibito a casa per ferie sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Ridracoli – Le Caselle, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 25/02/2016 Prot. Unione 8021, acquisita al PGFC/2016/2661 del 26/02/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Tenuto conto che in data 25/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 12723 e da Arpae al PGFC/2016/7622 del 20/05/2016;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 1967 del 17/02/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/7554 del 19/05/2016, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna, ha comunicato quanto segue: "Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Romagna Acque – Società delle Fonti di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 12/01/2016 al n. 257 di protocollo, si comunica che si prende atto della allegata dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'attività resa dall' Arch. Emanuele Battistini e attestante che trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227.";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche: Atto Prot. Com.le 8784 del 02/05/2016, a firma
del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna recante ad
oggetto "Parere per autorizzazione unica ambientale 180/AUA/2015 riferita allo scarico di acque reflue
domestiche non in pubblica fognatura", acquisito da Arpae al PGFC/2016/11372 del 29/07/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto Comunale sopracitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate in "ALLEGATO A e relative Appendici", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

 Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche n. 05/2012 del 23/08/2011 rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. (C.F./P.IVA 00337870406), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Piazza del Lavoro n.35, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa a fabbricato adibito a casa per ferie sito nel Comune di Bagno di Romagna, Località Ridracoli Le Caselle.
- 2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo.
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'ALLEGATO A e relative Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 59/2013.
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni Valle del Savio per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSE

VISTA:

- Vista la domanda AUA n. 180 AUA 2015, trasmessa in data 12/01/2016 ns. prot. 257, dallo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, relativa al fabbricato ad uso casa per ferie, sito in Bagno di Romagna (FC), Loc. Ridracoli-Le Caselle, della ditta Romagna Acque Società delle Fonti Spa foglio n. 85 part. 17 e 18;
- gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale ed alle integrazioni trasmesse in data 19/05/2016 ns. prot. 5927/351, dallo sportello unico per le attività produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;
- il Parere favorevole rilasciato dall'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena pervenuto in data 21/07/2016 registrato al prot. n. 8724/338;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento Arch. Michele Cornieti rilasciato in data 25/07/2016;

VISTI

- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- 1'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

 il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

ATTESO CHE

 L'autorizzazione allo scarico nº 05/2012 del 23/08/2011, relativa ad acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, non è scaduta al momento della presentazione dell'Aua, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, sarà sostituita dall'Autorizzazione Unica ambientale;

CONSIDERATO CHE

- l'impianto di trattamento dei reflui è stato autorizzato prima dell'entrata in vigore della Delibera di Giunta 1053/03;
- l'impianto non è stato modificato rispetto all'autorizzazione iniziale;
- Il sistema di trattamento dei reflui è stato costruito nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 5 della delibera interministeriale del 4 febbraio 1977;
- Appurato che nella emanando Aua dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico n° 05/2012 del 23/08/2011 che si riportano nel presente parere.
- L'impianto di depurazione è esistente.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi.

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO:	BERNABE' TONINO
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO	BAGNO DI ROMAGNA – LOC.
DA CUI ORIGINA LO SCARICO:	RIDRACOLI – LE CASELLE
DESTINAZIONE	CASA PER FERIE
DELL'INSEDIAMENTO:	
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	ACQUE REFLUE DOMESTICHE
RECETTORE DELLO SCARICO:	TERRENO
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA	N° 1 FOSSA IMHOFF da 3710 lt, N° 1
DELLO SCARICO:	POZZETTO DEGRASSATORE, SUB-
	IRRIGAZIONE

PRESCRIZIONI

<u>Lo scarico dei reflui domestici,</u> provenienti dal fabbricato ad uso casa per ferie sito in Loc. Ridracoli- Le Caselle – Bagno di Romagna (FC) della ditta Romagna Acque Società delle Fonti Spa, foglio n. 85 part. 17 e 18, è autorizzato, secondo quanto già riportato nelle previgenti autorizzazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 2) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata, e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a cinque anni:
- 5) La fossa imhoff e il pozzetto sgrassatore dovranno essere costantemente mantenuti liberi da copertura di terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- 6) Qualora il sistema fosse dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota di sedimento finale dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

- 9) La planimetria generale del sistema di scarico Tav. 06, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà essere conservata in stabilimento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo.
- 10) la scheda tecnica della vasca imhoff \emptyset 150, parte integrante e sostanziale del presente atto, dovrà essere conservata in stabilimento per essere esibita su richiesta degli organi di controllo;
- 11) Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente provvedimento è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, ne di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

Appendici:

- TAV 06
- Scheda tecnica della vasca imhoff Ø 150

VASCA IMHOFF Ø 150 Ø 150 schiume H 220 digestione C DATI RELATIVI AL MONTAGGIO E AL DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI VASCHE "IMHOFF" CIRCOLARI capacitá litri dimensioni peso impianti 250 100 q.li persone servite 150 170 2.830 11 14 10 95 20 150 220 3.710 15 18 24 37 29 150 270 4.600 19 30 46 33

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.